



TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 628

Acquisto o costruzione degli edifici

Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole italiane all'estero la cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 e' limitato in modo che le quote d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano le norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto cio' sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

Versione in vigore dal 19 maggio 1994 secondo Normattiva, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	V — Scuole italiane all'estero
Titolo	I — Istituzione ed ordinamento
Capo	II — Scuole ed istituzioni educative statali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-628-acquisto-o-costruzione-degli-edifici/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it